

**EXTRAIT
DECISION DE LA COMMISSION FISCALE
DE LA REGION DE TURIN DU 19 NOVEMBRE 1996 N° 93/22/96**

"Il est incontestable qu'elle a une nature et des buts religieux, comme le même bureau l'avait reconnu dans les déductions de 1^{er} grade du 5 novembre 1992..."



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REGIONALE

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
TORINO N. 22
DI SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

- RAZZINI AVV GIUSEPPE
- CANEPARO DR GIOVANNI
- VITALE DR GIOVAMBATTISTA
-
-
-
-
-

Presidente e Relatore

N° 93/22/96
PRONUNCIATA IL:

e con l'assistenza del segretario: Crosa Marilena
ha emesso la seguente

DECISIONE

sulla controversia di cui al seguente Fascicolo:

R.G.Fasc. N. 5492/95 contenente:

-APPELLO PRINCIPALE N. 1349/93 presentato a mano
in data 21/04/1993 con ricevuta n. 186/93 da:

. DIANETICS INSTITUTE DI TORINO LEG RAP LAUDADIO LUCIANO
residente a: TORINO in :C/O DSSA MORONE, VIA GARIBALDI, 45
(controparte: UFFICIO IVA DI TORINO)

contro la decisione: ..N. 731/2/92 pronunciata in data 16/11/1992
(Atti citati: AVV. DI RETT. N. 823095
Imposta: I.V.A. 86

(decisioni pronunciate dalla Commissione Trib. di I Grado di TORINO)

SEZIONE

N° 22

R.G.R.

N° 5492/95

UDIENZA

DEL 19/11/1996

DECISIONE

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA

OGGI
14 DIC. 1996

Il Segretario:

IL SEGRETARIO
(Marilena Crosa)

Il ricorso di I grado era impugnato avverso di un'ufficia IVA/23
 emessa a seguito di processo verbale di contenzioso ove
 erano state rilevate omissioni di beni e prestazioni di
 servizi senza fatturazione, annotazione e pagamento
 dell'imposta - la contribuente, con diffinitivo ricorso,
 chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato (con do-
 manda subordinata in punto tassativo) per non esse-
 re tenuta agli adempimenti fiscali oggetto dell'ufficio
 data la sua natura di associazione religiosa avente
 fini religiose. La Commissione di I grado, dopo il depo-
 sito di scritti difensivi e produzione di documenti,
 respingeva il ricorso con la decisione ora appellata
 dalla contribuente che ne chiedeva la totale riforma
 con conseguente accoglimento delle domande proposte
 con il ricorso di I grado. Rendeva l'ufficio il quale
 chiedeva la conferma della decisione - Con successiva
 memoria la contribuente deponeva ulteriore docu-
 mentazione. Costituzione di contraddittorio ~~to~~ il processo
 è ora in sede di decisione.

L'appello è, nel merito, fondato.
 Invero, pur non ravvisando difetti di motivazione
 nella decisione lamentata dalla contribuente (la
 decisione ha rilevato "vendita da fatturare" le cessioni
 a terzi di materiale vario pur riconoscendo la natura
 religiosa della contribuente), si deve rilevare che
 nella fattispecie ricorrono gli estremi previsti dallo
 art 4, IV co, DPR 633/72 per ritenere esente dagli obblighi
 fiscali contestati la contribuente -

È bastato che essa abbia natura e finalità di
 religiosa, come ha riconosciuto lo stesso ufficio
 nelle decisioni di I grado 5/11/92 e come, molto
 diffusamente, è stato rilevato nella sentenza del
 Tribunale di Torino IV sez. civile 29/3-23/4/96 in atti, e

qui argomentazioni in punto verosimile e fatte proprie
da questa Commissione. Fatta tale premessa n' devono
rilevare estranee alla normativa IVA le operazioni
fosse in essere della contribuente - Dalla lettura della
predetta sentenza finale di annullamento, dalla cui copia
prodotta in giudizio si riteneva trattarsi di pronuncia
definitiva, è agevole ritenere che la contribuente ha
ceduto beni e prestato servizi a pagamento verso
associati o partecipanti nonché, per quanto riguarda
le azioni, anche - sia pure non prevalentemente - a
terzi. Questi fatti, accertati in quella sede, non
possono essere discostabili in questa sede ex art.
12 DL 479/92 come consentito e qui fanno stato -

A men' quindi all' prescritto art. 12 DPR 633/72 le
operazioni sopra indicate non sono soggette
alle formalità previste dal medesimo DPR in al
pagamento dell' imposta -

su tali termini va quindi accolta l' appello
e conseguentemente vanno dichiarate non do-
vute le quote le sanzioni - pecuniarie e
interessi -

Tenuto conto di qui' circostanze e uocan-
do giustificati motivi fare ogni compensa-
za intere le - spese di - lite

La Commissione *accoglie l'appello della contribuente e*
declina non dovute l'imposta, le sanzioni
per femmine e minori. Spese compensate.



LA PRESENTE IN COPIA
AUTENTICA, CANTOSTA
DI N° *uno* FOGLI

TORINO, il *22 GEN 1997*

(D. Carlo Caviglioli)

IL SEGRETARIO REGIONALE

(*Rosario Caviglioli*)

Così deciso in *Torino* il *19 nov 1996*

Il Relatore: *Caviglioli* Il Presidente: *Caviglioli*

NOTIFICA DEL DISPOSITIVO

il dispositivo è stato notificato, a cura della Segreteria, al contribuente in data
..... e all'Ufficio
in data (elenco N° del)
Il Segretario

IMPUGNAZIONE

La decisione è stata impugnata dal.....
con atto N° presentato a questa segreteria in data
notificato alla controparte in data
Il Segretario

IMPUGNAZIONE INCIDENTALI

È stata proposta impugnazione incidentale dal.....
con atto N° presentato a questa segreteria in data
notificato alla controparte in data
Il Segretario

INVIO DEL FASCICOLO

Il fascicolo è stato inviato a
il (elenco N° del)
Il Segretario